

Regolamento elettorale

Regolamento per l'Assemblea annuale straordinaria della GISO Svizzera del 29 giugno 2024 a Soletta.

Proposta della commissione elettorale del 10 giugno 2024

Art. 1 Ordine delle elezioni

Le elezioni vengono effettuate nel seguente ordine:

- a. Presidenza (1 persona),
- b. Segreteria centrale (1),
- c. Vice Segreteria Centrale (1),
- d. membr* del comitato direttivo liberamente elett* (6),
- e. Vicepresidenza (2),
- f. Presidenza dell'Assemblea (4),
- g. Revisor* dei conti (2),
- h. Rappresentanza della GISO Svizzera ai congressi del PS Svizzero (12),
- i. Rappresentanza sostitutiva della GISO Svizzera ai congressi del PS Svizzero (4),
- j. Delegazione ai congressi YES al ricevimento dell'invito (12),
- k. Delegazione ai congressi IUSY al ricevimento dell'invito (4),
- l. Rappresentanza della GISO Svizzera in altri gremi,
- m. Direzioni dei dipartimenti,
- n. Comitati dei dipartimenti
- o. Direzione editoriale (4).

Art. 2 Ufficio elettorale

Gli/le* scrutatori/trici*, insieme alla presidenza dell'assemblea, formano l'ufficio elettorale. La segreteria centrale e la vicesegreteria centrale possono essere chiamate dalla presidenza dell'assemblea per fornire supporto. Se i/le* candidat* sono rappresentat* nell'ufficio elettorale, devono ritirarsi dalle elezioni che li riguardano.

Nel caso di votazioni a scrutinio segreto, la presidenza dell'assemblea fa determinare il numero di membr* votanti presenti dagli/dalle* scrutatori/trici* immediatamente prima dello scrutinio. Gli/le* scrutatori/trici* ottengono quindi dalla presidenza dell'assemblea il numero necessario di schede elettorali.

Se più di un* candidat* si presenta per una carica, la presidenza dell'assemblea deve assicurarsi che sostenitori/trici* di entramb* i/le* candidat* siano rappresentati nell'ufficio elettorale.

Art. 3 Elezioni pubbliche e segrete

Nel caso ci siano più candidat* per un seggio, il voto è segreto. Se il numero di candidat* per una carica corrisponde al numero di seggi disponibili, il voto è pubblico ed effettuato in blocco. Le elezioni da Art. 1 a)-e) sono in ogni caso segrete. 1/3 de* delegat* aventi diritto di voto possono richiedere il voto segreto sia per le elezioni che per le votazioni.

Art. 4 Calcolo della maggioranza assoluta

In tutte le elezioni e votazioni, la maggioranza assoluta viene calcolata nel modo seguente:

Numero schede di voto valide secondo Art. 5 diviso per due, completato oppure arrotondato al prossimo numero intero.

Le schede bianche sono conteggiate come valide e vengono utilizzate per calcolare la maggioranza.

Art. 5 Schede valide e nulle nelle elezioni

Sono considerate schede nulle:

- Le schede contenenti nomi non inoltrati nel rispetto dei termini oppure non rispettando le direttive
- Le schede contenenti più nomi rispetto ai seggi disponibili
- Le schede sulle quali appare più volte lo stesso nome (Cumulazione)
- Le schede illeggibili

Le schede vuote (tutte le linee sono vuote) sono dichiarate valide e vengono conteggiate per il calcolo della maggioranza assoluta.

Art. 6 Procedura elettorale

Nel caso di elezioni secondo Art. 1, è dichiarat* elett* chi raggiunge la maggioranza assoluta nel primo turno elettorale. Dopo il primo turno elettorale, la persona avente ricevuto il minor numero di voti – anche nel caso in cui nessun* abbia raggiunto la maggioranza assoluta – viene esclusa e non potrà quindi partecipare agli eventuali turni elettorali successivi. Se nel primo turno si erano presentat* unicamente due candidat*, nel secondo turno decide la maggioranza relativa.

Art. 7 Quota FLINTA nelle elezioni

Per le elezioni si applica la quota FLINTA ai sensi dell'art. 8 dello Statuto.

La quota FLINTA all'interno del CD si riferisce al totale dei/delle* nove membr*.

Art. 8 Competenza decisionale

Emendamenti al regolamento elettorale posso essere inoltrati fino all'inizio della discussione delle trattande elettorali all'ordine del giorno e verranno votati all'inizio di suddetto punto. Dopo inizio delle trattande elettorali non si possono più presentare proposte d'emendamento al regolamento elettorale. In caso di dubbi durante la procedura elettorale decide in modo definitivo la presidenza dell'assemblea.